

**Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale
n. 56 dd. 27.12.2019**

Il Vice Segretario Comunale – Sartori dott. Marco



**Relazione sullo stato di attuazione
della razionalizzazione periodica
delle partecipazioni societarie
detenute al 31 dicembre 2017
di cui alla deliberazione del Consiglio comunale
n. 23 del 27/12/2018
(ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/2005
e dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016)**

Indice generale

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2017 DAL COMUNE DI BEDOLLO.....	6
RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE.....	9

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale.

Nello specifico, per ciò che concerne la tematica in oggetto, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall’art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall’articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall’articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sottesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma “Madia” si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel* e *per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell’art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all’art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall’art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);

- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la

gestione delle partecipazioni societarie;

c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.". Viene così imposto il rispetto del cosiddetto *vincolo di scopo*.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un ***vincolo di attività***, recitando testualmente:

"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopradelineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di

energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: “La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.”

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

A livello nazionale il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Inoltre verrà pubblicato sul sito internet comunale, sub sezione “Amministrazione trasparente”.

Nell'ambito territoriale locale, ai sensi dell'art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005 e dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 19/2016, e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentori di partecipazioni in società che integrino i presupposti nelle norme citate.

La norma provinciale quindi attribuisce alla ricognizione cadenza triennale, attribuendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale.

In ogni caso, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, risulta necessario provvedere a relazionare, entro il 31 dicembre, in merito all'attuazione del programma di razionalizzazione, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 27 dicembre 2018.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2017 DAL COMUNE DI BEDOLLO

Con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27/12/2018 è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bedollo alla data del 31 dicembre 2017.

Con tale razionalizzazione si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bedollo al 31 dicembre 2017, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Bedollo" allegato alla deliberazione sopra citata, nella quale sono altresì indicati l'esito della valutazione e le azioni previste con riferimento a ciascuna società in cui il Comune di Bedollo detiene partecipazioni, sia dirette che indirette.

Alla data del 31 dicembre 2017 le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Bedollo risultavano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	01591960222	AMNU S.p.a.	1997	1,481	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali
Dir_2	01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	2001	3,31	servizio pubblico di macellazione
Dir_3	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Dir_4	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0141	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Dir_5	00990320228	INFORMATICA TARENTINA S.p.a.	1984	0,0125	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
Dir_6	01892620228	Ice Rink Pinè Srl	2004	2,60	Gestione stadio del ghiaccio: attività artistiche sportive e di intrattenimento
Dir_7	01904580220	Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.C.R.L.	2005	2,86	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA

L'unico caso di in cui era prevista la dismissione delle quote è relativo al Macello pubblico Alta Valsugana srl, in cui peraltro risulta ancora in corso la procedura di liquidazione.

Mentre le partecipazioni indirette risultavano le seguenti.

Partecipazioni indirette:

Progr essivo	Codice fiscale società	Denomina zione società	Anno di costituz ione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTIL E A R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	9,09 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 9,09 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.	0,0025 (0,0012 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 0,0013 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.)	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE

Il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede: *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*

Si procede quindi all'analisi delle partecipazioni societarie per le quali nel provvedimento erano previste misure di razionalizzazione.

Partecipazioni dirette:

Per la società **MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.**, alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bedollo al 31 dicembre 2017, erano già in corso lo scioglimento e la liquidazione della società, deliberati dall'assemblea dei soci tenutasi il 28 novembre 2017, con la quale è stato nominato anche il liquidatore e determinati i criteri di liquidazione della società.

Risulta ancora in corso la vendita del compendio immobiliare che presumibilmente si concluderà a breve.